



Delibera della Giunta Regionale n. 656 del 24/09/2010

A.G.C. 18 Assistenza Sociale, Att. Sociali, Sport, Tempo Libero, Spettacolo

Settore 1 Assist.sociale, programmazione e vigilanza sui servizi sociali

Oggetto dell'Atto:

DELIBERAZIONE DI GIUNTA REGIONALE N. 382 DEL 23 MARZO 2010 -
PROVVEDIMENTI

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal Settore e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle premesse che seguono, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Dirigente del Settore a mezzo di sottoscrizione della presente

PREMESSO che

- a. con la deliberazione n. 125 del 15 febbraio 2010 la Giunta Regionale, nel fornire indicazioni in merito ai poteri spettanti agli organi ed agli uffici regionali *"nel periodo che intercorre tra la scadenza naturale del mandato e l'insediamento del nuovo Presidente eletto"* ovvero nel periodo antecedente il rinnovo degli organi elettivi, ha stabilito che nel suddetto periodo gli uffici della G.R. *"sono tenuti a sottoporre all'approvazione della Giunta e del Presidente [...] tutti gli atti necessari ad assicurare la continuità dell'azione di governo dell'ente e dell'attività amministrativa della Regione"*;
- b. la DGR n. 125/2010 è stata annullata dalla Giunta Regionale con la deliberazione n. 497 del 4 giugno 2010, in considerazione dell'erroneità del presupposto secondo cui non sussisterebbero limitazioni giuridiche ai poteri della Giunta Regionale e del Presidente della Regione nel periodo antecedente le elezioni ed in applicazione dei principi, anche recentemente espressi dalla Corte Costituzionale, secondo cui, durante la fase pre-elettorale e fino alla sostituzione, gli organi dispongono *"di poteri attenuati, confacenti alla loro situazione di organi in scadenza, analoga, quanto a intensità di poteri, a quella degli organi legislativi in prorogatio"* (Corte Cost., n. 468/1991, n. 68/2010);
- c. con deliberazione n. 501 dell'11 giugno 2010 la Giunta Regionale ha adottato una serie di misure volte a contenere la spesa nei limiti imposti dal patto di stabilità interno e, nel contempo, ad assicurare il rispetto degli obblighi assunti;
- d. con la deliberazione n. 533 del 2 luglio 2010 la Giunta Regionale ha attivato il procedimento amministrativo teso all'esercizio del potere di autotutela in merito ad una serie di deliberazioni, sospendendone l'efficacia con decorrenza immediata, ai sensi dell'art. 7, comma 2 legge 7 agosto 1990, n. 241 smi, nelle more delle conclusioni del procedimento.

VISTO che, tra le deliberazioni di Giunta Regionale oggetto dei provvedimenti di cui alla DGR n. 533 del 2 luglio 2010 vi sono, tra le altre, la deliberazione n. 382 del 23 marzo 2010 con la quale la Giunta Regionale garantiva la prosecuzione del "servizio Ponte" regionale – a cura dell'ENS – per favorire il superamento delle barriere comunicative ai cittadini con disabilità uditiva della regione Campania, destinandovi risorse per € 196.381,44.

PRESO ATTO che la deliberazione di Giunta Regionale n. 382 del 23 marzo 2010 ha prodotto effetti relativamente all'impegno di tutte le risorse ivi previste ed al trasferimento al destinatario del 50% delle stesse, pur essendo i trasferimenti a saldo vincolati al rendiconto delle attività realizzate.

RITENUTO che il "servizio Ponte" regionale – di cui alla deliberazione di Giunta Regionale n. 382 del 23 marzo 2010 e realizzato a cura dell'ENS – costituisce una risorsa necessaria per il superamento delle barriere comunicative ai cittadini con disabilità uditiva della regione Campania e che, quindi, la realizzazione di tale servizio a livello regionale costituisce un'apprezzabile strategia volta al principio di economicità dell'azione amministrativa, in quanto i relativi costi, altrimenti, graverebbero sugli altri livelli territoriali in misura maggiore.

RAVVISATO, pertanto, che a conclusione del procedimento istruttorio attivato con delibera di Giunta Regionale n. 533/2010, quanto disposto con la deliberazione di Giunta Regionale n. 382 del 23 marzo 2010 vada convalidato in quanto compatibile e coerente con gli adottandi provvedimenti relativi al piano di rientro di cui all'art. 14, co. 22, d.l. 31 maggio 2010, n. 78, come convertito con Legge n. 122/2010 e che, per l'effetto, debba cessare la sospensione degli effetti della stessa DGR n. 382/2010, limitatamente all'intervento assunto in via cautelare con DGR n. 533/2010.

PRESO ATTO, altresì, che dall'istruttoria compiuta dal Settore competente, le previsioni di cui al presente dispositivo non determinano lo sfioramento dei limiti del patto di stabilità interno relativamente al corrente esercizio finanziario.

propone, e la Giunta in conformità a voti unanimi

DELIBERA

per i motivi esposti in narrativa che si intendono qui di seguito integralmente riportati e trascritti:

1. di convalidare, a conclusione del procedimento istruttorio attivato con delibera di Giunta Regionale n. 533/2010, la deliberazione di Giunta Regionale n. 382 del 23 marzo 2010 in quanto compatibile e coerente con gli adottandi provvedimenti relativi il piano di rientro di cui all'art. 14, co. 22, d.l. 31 maggio 2010, n. 78, come convertito con Legge n. 122/2010 e che, per l'effetto, debba cessare la sospensione degli effetti della stessa DGR n. 382/2010, limitatamente all'intervento assunto in via cautelare con DGR n. 533/2010;
2. di prendere atto che, dall'istruttoria compiuta dal Settore competente, le previsioni di cui al presente dispositivo non determinano lo sfioramento dei limiti del patto di stabilità interno relativamente al corrente esercizio finanziario;
3. di inviare il presente atto ai Settori 01 e 02 dell'AGC 08, al Settore 01 dell'AGC 18 ed al Settore Stampa, Documentazione ed informazione e Bollettino Ufficiale per la pubblicazione sul B.U.R.C.